

Cass. civ., sez. un., 03-12-2008, n. 28654.

L'art. 4 l. 10 luglio 1930 n. 1078, che prevede a pena di inammissibilità la notifica del reclamo avverso la decisione del commissario degli usi civici a tutti i controinteressati alla riforma di essa entro il termine perentorio di giorni trenta, ai sensi dell'art. 32, 2° comma, l. 16 giugno 1927 n. 1766, è norma processuale speciale e, perciò, in deroga all'art. 331 1° comma, c.p.c., esclude la possibilità di integrare il contraddittorio dopo la scadenza di detto termine nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, limitatamente a quelli interessati ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata, mentre nei confronti dei litisconsorti che, essendo rimasti soccombenti in primo grado, hanno interesse ad aderire alla domanda stessa, va disposta l'integrazione del contraddittorio.

www.demaniocivico.it